



## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 27 Agosto 2018

Prot. 159/18

**Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Bruno FRATTASI**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Ing. Gioacchino GIOMI**

**Al Direttore Centrale per gli Affari Generali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
Prefetto Pierluigi FALONI**

**Al Direttore Centrale Risorse Logistiche e Strumentali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
Ing. Guido PARISI**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI**

**e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l' Interno  
Sen. Stefano CANDIANI**

**Oggetto: Problematiche nella valutazione dei titoli di studio e delle patenti dei partecipanti  
al concorso pubblico a 250 posti da Vigile del Fuoco .**

Sono pervenute a questo sindacato CONAPO le seguenti segnalazioni in merito a alla valutazione dei titoli utili ai fini della graduatoria della procedura concorsuale in oggetto.

<p align="center"><b>DIFFICOLTA' RISCONTRATE IN FASE DI DOMANDA ONLINE</b> <b>INSERIMENTO TITOLI DI STUDIO E PATENTI</b></p>
--

Numerose segnalazioni riguardano difficoltà riscontrate durante la procedura di compilazione online della domanda di partecipazione, causate da malfunzionamenti e continui blocchi della piattaforma verosimilmente intasata dalla notevole mole di domande, difficoltà che ci risultano essere state segnalate dagli interessati i quali (taluni impossibilitati a inserire i titoli e taluni convinti di averlo fatto) hanno successivamente chiesto la valutazione dei titoli di studio e delle patenti (di cui erano in possesso prima della scadenza del bando) senza ottenere risposta. Ci risulta che tali disservizi informatici siano stati anche segnalati al Dipartimento da parte di alcuni comandi dei vigili del fuoco.

Con la presente il CONAPO chiede di conoscere gli intendimenti del Dipartimento in merito alla questione segnalata significando che, a fronte di una "non perfetta" procedura di ricezione domande e del numero elevato dei casi (che dimostrano quindi il problema), ben può prevedersi la valutazione di detti titoli ai fini della graduatoria, purché i medesimi titoli siano effettivamente posseduti prima del termine di scadenza e purché siano accertate le disfunzioni informatiche in capo alle rispettive domande, quindi senza ledere il principio di imparzialità concorsuale.

<p align="center"><b>VALUTAZIONE PUNTEGGIO LAUREA MAGISTRALE (ASSORBENTE IL DIPLOMA)</b></p>
--

L'art. 7 del bando di concorso in oggetto prevede che per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano,

rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e nel medesimo bando di concorso, all'allegato C), tra i titoli di studio valutabili sono indicati, al gruppo B, *"i percorsi quinquennali di scuola secondaria di II grado"*, a cui sono attribuiti 8 punti.

Abbiamo avuto notizia che a candidati in possesso di **"Laurea Magistrale in Chimica"**, con tanto di abilitazione alla professione di chimico (sezione A) sia stata negata la valutazione (e quindi sarà negata in graduatoria l'attribuzione di 8 punti) in quanto tale titolo di studio *"non rientra tra i titoli valutabili previsti dall'allegato C del bando di concorso"* nel quale compare, come titolo di studio attinente, invece il **"Diploma in chimica, materiali e biotecnologie"**.

Non solo, alla laurea quindi verrebbero riconosciuti **zero punti secondo l'assurda tesi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco**, quindi nemmeno i 5 o i 4 punti che vengono riconosciuti ai percorsi di istruzione e formazione professionale di durata rispettivamente di 4 o 3 anni.

E lo stesso valga per tutte le altre Lauree Magistrali *"assorbenti i titoli di studio indicati nell'allegato C del bando"* qualora presentate da coloro che hanno un diploma di scuola superiore cui non è riconosciuto punteggio.

Quanto sopra, oltre ad essere prassi in altre amministrazioni, discende dal principio secondo il quale **il titolo di studio superiore può ritenersi assorbente di quello inferiore** qualora le materie di studio facenti parte dei corsi di Laurea comprendono quelle del corso di studi del Diploma oggetto di valutazione.

Ciò è già stato anche oggetto di contenzioso in concorsi pubblici ammettendo i possessori di Laurea (assorbente) alla partecipazione ai concorsi pubblici per i quali era nel bando prescritto il possesso di preciso Diploma, allorché le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo (si vedano, sul punto, Tar Pescara, I, 9.5.2008, n. 463, sull'assorbimento del diploma di geometra nella laurea in architettura e Tar Catania, IV, 21.6.2007, n. 1063, sull'assorbimento del titolo di tecnico di laboratorio nella laurea in scienze biologiche) come ha sentenziato anche il Tar Lombardia (IV, 17.1.2012, n. 159). Difatti anche l'orientamento della giurisprudenza amministrativa ritiene che il possesso di un titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore e tale evenienza ricorre sia quando il titolo superiore presupponga quello inferiore sia quando le materie di studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del titolo inferiore (Consiglio di Stato, V, 22.2.2000, n. 931).

Ad esempio, è stato ritenuto, alla luce dei principi sopra enunciati, che la laurea in architettura sia assorbente del titolo richiesto dal bando di concorso - diploma di geometra (Tar Lazio, II ter, 18.5.2011, n. 4313) e che *"la circostanza che il bando richiedesse unicamente il titolo di geometra senza far cenno ad eventuali equipollenze non escludeva il potere-dovere dell'amministrazione di ammettere comunque il candidato in possesso del titolo superiore"* (Tar Umbria, I, 07.11.2008, n. 708) e se ciò vale per il principio di ammissione/esclusione a un concorso non si ravvisano differenze in merito alla valutazione di titoli utili a graduatoria, secondo l'altrettanto noto principio che nel dubbio, si applica sempre l'interpretazione più favorevole ai candidati. E così molte altre sentenze.

**Con la presente si chiede di prendere atto di quanto sopra e di provvedere in merito e si invita a tenere conto dei medesimi principi anche nei concorsi interni al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

In attesa di riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

**Il Segretario Generale**  
**CONAPO Sindacato Autonomo VVF**  
**I.A. Antonio Brizzi**  
**firma digitale**

